



COMUNE DI BRACIGLIANO

(prov. Salerno)

Intervento di completamento, rigenerazione e adeguamento dell'impianto sportivo "Alfonso De Crescenzo" da destinare ad attività agonistica

CUP: B41J20000120001 – CIG: 980706995A

(Art. 37 c.4 e Art. 59 c.1 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019)

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

STAZIONE APPALTANTE:

Denominazione e indirizzo ufficiale

- Ente Appaltante: **Comune di Bracigliano**
- PEC: protocollo@pec.comune.bracigliano.sa.it
- profilo del committente: www.comune.bracigliano.sa.it
- Servizio competente: **Area Tecnica**
- Responsabile del Servizio: **Arch. Paola Giannattasio**
- Fonte di finanziamento: **Bando "Sport e Periferie" 2020 - Decreto del Capo Dipartimento per lo Sport 25 marzo 2022**

L'INTERA PROCEDURA SARÀ INTERAMENTE SVOLTA ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 58 DEL CODICE, IN PARTICOLARE ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATICO MEPA (MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ACCESSIBILE DAL SITO www.acquistinrete.it, E DEL DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1. OGGETTO

Il presente bando di gara contiene le norme per l'esecuzione del seguente intervento: "Intervento di completamento, rigenerazione e adeguamento dell'impianto sportivo "Alfonso De Crescenzo" da destinare ad attività agonistica"

2. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Bracigliano - Campo Sportivo

3. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI PER L'APPALTO

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo del portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA) (www.acquistinretepa.it) tramite "richiesta di offerta" ad almeno cinque operatori economici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023. Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse **PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma MePA accessibile dal sito: www.acquistinretepa.it avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare
- In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno statomembro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo ai sensi dell'art. 41 c.8 del D.Lgs 36/2023
- 2) Bando di gara/Disciplinare di gara;
- 3) Schema di domanda di partecipazione;

La documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet:

www.acquistinretepa.it (piattaforma elettronica utilizzata: MEPA)

www.comune.bracigliano.sa.it (sito Ente)

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente tramite la piattaforma telematica on-line su MEPA, cui gli operatori interessati dovranno iscriversi per la partecipazione**; Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

5. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.111 del D.Lgs 36/2023.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la "Piattaforma" MEPA e hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine della presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazioni, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Concorrente alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina da ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata all'operatore economico mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori

IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA DEI LAVORI, CATEGORIA E QUALIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, VALIDAZIONE

a) Importo del finanziamento complessivo: € 700.000,00;

b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura: € 550.458,07.

c) importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa): € 12.999,44

d) importo complessivo a base d'asta (IVA esclusa): €563.457,51

La durata dei lavori è prevista in **270 giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

Categoria e qualificazione

N.	Designazione delle categorie omogenee	in Euro
1	OG1 – Edifici civili e industriali	€463.935,50
2	OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica	€56.041,92
3	Forniture	€30.480,65
	Importo soggetto a ribasso d'asta	€550.458,07

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sul Sistema MePA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito www.acquistinretepa.it

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse. Nel rispetto dell'Art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta deve essere collocata sul Sistema MePA entro e non oltre il termine perentorio indicato sulla RdO.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art.65 del D.Lgs. 36/2023.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422 del 25 giugno 1909, e del decreto legislativo n.1577 del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 8 agosto 1985;

i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi

organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge n.5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.33 del 9 aprile 2009;
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n.240 del 23 luglio 1991;
La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art. **69 del D.Lgs. 36/2023**.

9. REQUISITI GENERALI

i concorrenti devono possedere:

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.94 e 95 del D.Lgs. 36/2023. Self clearing
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Requisiti di ordine speciale:

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 100 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 3.5;

10. AVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.
- Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 30** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Per le categorie OS30, OS28 e OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 104 c. 11 del D.Lgs. n.36/2023.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 119 comma 3 lett. d) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

12. GARANZIA PROVVISORIA

A norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00** secondo le modalità di cui alla [Delibera ANAC 20 dicembre 2022 n. 621 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023"](#) Pubblicata sulla GURI n. 64 del 17.03.2022.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108 C. 4 D.Lgs 36/2023, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, per massimo di **100 punti**, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA): 90 punti massimi;
- valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA): 10 punti massimi;

La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza:

Elementi di valutazione			
Cod.	Elementi tecnici	Peso	
EVT1	QUALITÀ, PREGIO TECNICO, CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE OFFERTE AL PROGETTO A BASE DI GARA		84
EVT1.1	Sistemazione superficiale terrazze di copertura:	34	
EVT1.2	proposte migliorative della pavimentazione esterna	22	
EVT1.3	pregio tecnico ed architettonico delle soluzioni migliorative relative agli impianti elettrici e di illuminazione esterna	18	
EVT1.4	Migliorie relative alla regimazione delle acque meteoriche e all'impianto di irrigazione del campo	10	
EVT2	METODOLOGIE ORGANIZZATIVE E PROFESSIONALI		8
EVT2.1	Organizzazione e gestione del cantiere e della commessa in termini di attrezzature e logistica; figure tecniche coinvolte; procedure e controlli; gestione della qualità con particolare riferimento alla strutturazione del gruppo di lavoro e alla metodologia di approccio scientifico previsto per la fase esecutiva degli interventi. Migliorie relative alle modalità esecutive della globalità degli interventi a farsi	4	

EVT2.2	Migliorie relative alla previsione di procedure e dispositivi atti a limitare l'impatto delle lavorazioni e ridurre il disagio, oltre che minimizzare e gestire le interferenze tra le attività lavorative e quelle esistenti	4	
	Elementi quantitativi		8
		Peso	
EVQ1	OFFERTA ECONOMICA	8	
	Totale pesi		100

In seduta riservata la commissione procederà all'esame dell'offerta tecnica di ciascun concorrente (contenuto della **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA** la quale dovrà essere illustrata separatamente ed articolata ordinatamente, tramite relazioni tecniche distinte, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, in modo da illustrare le offerte tecniche corrispondenti agli elementi di valutazione sopra riportati, per i quali la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio.

Nel caso il concorrente non produca alcuna documentazione relativa al singolo sub-elemento non sarà assegnato, per lo stesso, alcun punteggio.

Si precisa che:

- in ogni caso, le soluzioni tecniche proposte non potranno modificare gli aspetti architettonici sottoposti a parere della Soprintendenza ai B.A.P.;
- L'offerente, per ogni sub-criterio dovrà evidenziare le migliorie proposte rispetto alle caratteristiche minime poste a base di gara con le seguenti modalità:
 - n. 1 relazione tecnico-descrittiva, giustificativa delle scelte e degli effetti migliorativi, composta al massimo da 10 (dieci) pagine formato A4;
 - elaborati grafici in numero massimo di 3 (tre), in formato A3, collazionati in un unico file;

Si precisa che un foglio A4, scritto fronte e retro, è computato come n. 2 pagine. Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari, nonché gli eventuali allegati. Non sarà oggetto di valutazione la parte eccedente il numero di pagine su indicato.

NB. Per una migliore definizione dell'offerta tecnica è richiesto, oltre alle relazioni tecniche, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, la redazione di un **computo metrico non estimativo**, riportante le quantità delle opere del progetto esecutivo integrato dalle opere migliorative, e di un **quadro comparativo**.

Il computo metrico non estimativo, il quadro comparativo, le relazioni tecniche e le tavole grafiche illustrative dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico.

La presenza di elementi economici (prezzi unitari, costi, ecc.) comporterà l'esclusione automatica del concorrente. È escluso in tal caso il ricorso al soccorso istruttorio.

La qualità dei materiali, dei componenti e le modalità di esecuzione devono essere rispondenti a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto esecutivo, a tutte le prescrizioni previste nel contratto di appalto e alle vigenti Leggi, Norme e Normative.

Le proposte migliorative possono essere introdotte in sede di offerta interessando gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara e costituendo precisazioni, integrazioni e migliorie finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni altra autorizzazione da parte di amministrazioni ed enti sovra-comunali.

In particolare è prescritto il rispetto del DECRETO 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici." (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017) e s.m.i.

Si precisa che:

- nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;

- le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

15. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER I CRITERI QUALITATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, e dell'allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. si precisa che la determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore (come definito dal richiamato all. G), a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche estetiche e funzionali delle opere progettate, il pregio tecnico ecc. attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il **metodo del "confronto a coppie"**, seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. applicando la seguente gradazione delle preferenze:

gradi di preferenza:

preferenza massima =	6
preferenza grande =	5
preferenza media =	4
preferenza piccola =	3
preferenza minima =	2
parità=	1

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione - al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa – si procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

La **normalizzazione** è effettuata assegnando, per ognuno dei criteri di valutazione, alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare; nel caso di criteri suddivisi in sottocriteri, il procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sottocriteri.

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il prezzo, il termine di esecuzione dei lavori ecc. attraverso una interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione Appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara. In particolare per l'offerta economica verrà utilizzata sulla piattaforma MEPA la formula "Concava alla migliore offerta (interdipendente)":

$$PE = P_{E_{max}} \times \left(\frac{R}{R_{max}} \right)^\alpha$$

Qualora le offerte tecniche ammesse siano in numero pari o inferiore a 3 (tre), in luogo del metodo di cui al precedente punto, la commissione giudicatrice esprime un giudizio motivato su ciascun elemento e un giudizio ponderato conclusivo e complessivo su ogni singola offerta nel suo insieme, attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, secondo la seguente scala di valori:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta / del miglioramento
Eccellente	0,90-1,00	È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,71-0,90	Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,51-0,70	Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,31-0,50	Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,11-0,30	Appena percepibile o appena sufficiente
Non attinente o inadeguata	0,01 – 0,10	Miglioramento irrilevante
Assente	0	Nessuna proposta

per ciascun sub-criterio che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte

La formazione della graduatoria

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica dà lettura dei punteggi parziali attribuiti ai singoli concorrenti relativamente alla valutazione delle offerte tecniche e procede, quindi, all'apertura delle offerte contenute nella Busta digitale C - Offerta economica e temporale attribuendo il relativo punteggio. Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi della Busta digitale B e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi della Busta digitale C, la stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa. Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

16. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione di gara e le offerte devono essere presentate, tramite la piattaforma telematica MePa entro i termini ivi indicati.

Entro il suddetto termine, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviare" la documentazione attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.

Sulla piattaforma digitale dovranno essere caricati i documenti richiesti avendo cura di inserire la relativa documentazione all'interno della propria "busta digitale".

Relativamente alla presente procedura di gara sono previste **n.3 (tre) "buste digitali"** relative, rispettivamente, a:

- **Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **Busta digitale B - OFFERTA TECNICA**
- **Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA**

Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all'interno di ogni singola busta digitale dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e temporale devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 101 del **D.Lgs 36/2023**.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, temporale e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs 36/2023. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del D.Lgs 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Non sono ammesse modalità differenti di consegna della documentazione e dell'offerta.

18. PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà contenere al suo interno 3 buste digitali, rispettivamente recanti la seguente dicitura:

1. Busta digitale A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2. Busta digitale B - OFFERTA TECNICA
3. Busta digitale C - OFFERTA ECONOMICA

Busta digitale A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

Nella busta digitale A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita la seguente documentazione firmata digitalmente:

- A) Istanza di partecipazione alla gara [obbligatoria a pena di esclusione]**, corredata da marca da bollo da euro 16,00, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata, da rendere utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla stazione appaltante (**Allegato 1**)
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al **D.Lgs. n.36/2023**;
- (nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al **101 del D.Lgs 36/2023**.

La dichiarazione di cui alla lettera A) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell'art.68 del **D.Lgs 36/2023**;

- B) Documento di Gara Unico Europeo DGUE [obbligatorio a pena di esclusione]**
C) garanzie provvisorie dell'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito,
D) Dichiarazione sostitutiva [obbligatoria a pena di esclusione] in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 94 del **D.Lgs. n. 36/2023**.

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:

- a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
- b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
- c) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di società o consorzi.

La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.;

- E) Dichiarazione sostitutiva [obbligatoria a pena di esclusione]** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concemente l'inesistenza di **oggetti cessati dalla carica** di legale rappresentante o direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero l'inesistenza di cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, relativa ai soggetti sopraelencati alle precedenti lettere a), b), e c) del precedente punto B), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94 del D.Lgs. 36/2023. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- F) Dichiarazione sostitutiva [obbligatoria a pena di esclusione]** di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, **relativa all'iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese**. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, o consorzio o G.E.I.E., già costituiti o da costituirsi, la suddetta dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il G.E.I.E.
- Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che intende riunirsi o iarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.
- G) SOA- attestazione** (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; **[obbligatoria a pena di esclusione]**
- B) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001** nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di gara e OSHAS 18001 (non obbligatoria), riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che il documento è conforme all'originale (art. 19 T.U. 445/2000), se presenti;
- C) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI [obbligatoria a pena di esclusione]**
- D) PASS-OE** rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione n.111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- E) Dichiarazione di presa visione dei luoghi [obbligatoria a pena di esclusione]**
- F) Dichiarazione[obbligatoria a pena di esclusione]** resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, da cui risulti che l'impresa si impegna, ai sensi della Legge 136/2010 a:
- Fornire all'Ente Appaltante entro sette giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto gli estremi del conto dedicato bancario o postale, comunque acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, e non presso intermediari finanziari o altri soggetti esercenti attività finanziarie, intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie quale unico riferimento ai fini del pagamento del corrispettivo; ove per il pagamento di spese estranee ai lavori servizi e alle forniture in commento, sia necessario il ricorso a somme provenienti dal conto dedicato, quest'ultimo può essere successivamente reintegrato mediante bonifico bancario o postale;
 - utilizzare il suddetto conto dedicato, quale unico mezzo di pagamento per ogni attività annessa e connessa al presente appalto.
 - indicare le generalità complete e il codice fiscale e il ruolo delle persone autorizzate all'utilizzo del conto dedicato.
 - assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
 - dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Salerno, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori-subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - Si precisa che il contratto è soggetto a risoluzione espressa (immediata) qualora le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A..
- G) Autorizzazione [obbligatoria a pena di esclusione]** della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 36/2023, all'utilizzo della pec indicato per l'invio di ogni comunicazione riferita alla gara;
- H) Dichiarazione** firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- I) Atto Unilaterale d'Obbligo [obbligatorio a pena di esclusione]** con timbro e firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;
- J) Patto d'Integrità [obbligatorio a pena di esclusione]** con timbro e firma leggibile, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante;

Busta digitale B – OFFERTA TECNICA:

La busta digitale B OFFERTA TECNICA dovrà contenere:

La parte qualitativa del progetto-offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei sub criteri, come sopra specificato.

Non sono ammesse offerte parziali.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore oppure:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5 del 10

febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. n.5 del 10 febbraio 2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. **68 del D.Lgs 36/2023**, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Busta C – OFFERTA ECONOMICA:

La busta digitale "**OFFERTA ECONOMICA**" contiene, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) **Ribasso percentuale**, al netto di IVA, sul prezzo posto a base di gara. L'offerta deve essere predisposta **esclusivamente** compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente all'inserimento delle informazioni richieste. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Nell'ambito dell'offerta economica dovranno essere indicati:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. **108 c. 9 del D.Lgs 36/2023**. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- a stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. **108 c. 9 del D.Lgs 36/2023**;

Offerte anormalmente basse:

Ai sensi dell'art. **110 del D.Lgs. n. 36/2023**, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. **110 del D.Lgs. n. 36/2023** o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

20. GARANZIA DEFINITIVA

Garanzia definitiva (Solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. **117 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023**, una *cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale*, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. **117, comma 2 del D.Lgs. 36/2023**.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

21. Polizza (Solo per l'aggiudicatario)

Oltre quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una *polizza di assicurazione* che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura di gara telematica non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte. In tale contesto normativo, il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'**intangibilità del contenuto delle offerte** (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e **ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni**.

Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento (determina) della procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. **20 del D.Lgs. 36/2023**.

Ai sensi dell'art. **101 del D.Lgs. 36/2023**, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016, ovvero per il tramite della Piattaforma telematica MEPA.

23. APERTURA DELLE BUSTE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà, **in seduta pubblicamente accessibile tramite Piattaforma on-line MEPA**, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e quindi alla relativa valutazione.

La formulazione della graduatoria verrà effettuata automaticamente dal sistema di e-recruitment MEPA.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. **110 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023** e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. **108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023**.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. **91 del D.Lgs. 36/2023**, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. **105 del D.Lgs. 36/2023**, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. **94 del D.Lgs. 36/2023**. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. **17 del D.Lgs. 36/2023**, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. **106 del D.Lgs. 36/2023**, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. **18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023**, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. **18, comma 2 del D.Lgs. 36/2023**, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. **117 del D.Lgs. n. 36/2023**.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136 del 13 agosto 2010,.

Nei casi di cui all'art. **124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023** la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Ulteriori disposizioni.

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

- La presenza di qualsivoglia evento ostativo alla materiale disponibilità dei fondi destinati al finanziamento dell'intervento potrà comportare, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l'annullamento della procedura di gara, l'annullamento del contratto di appalto qualora già stipulato, senza che per tali ragioni i concorrenti e/o l'aggiudicatario possano vantare il diritto a compensi o indennizzi a qualsiasi natura. Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
- La Stazione Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.
- In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. **124 del D.Lgs. 36/2023**.
- Nel caso che le "informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggiore danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriore formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.LGS. n.196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

28. PENALI

Il contratto potrà prevedere le specifiche penali così come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in ipotesi di ritardo nell'esecuzione del contratto stesso e/o in caso di suo tempestivo, ma non corretto, adempimento.

**Il Responsabile del Settore
Arch. Paola Giannattasio***



**(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)*